

# ***Le Nuove Normative: Decreto Crescita 2.0 profili e sviluppi della collaborazione tra intermediari assicurativi***

Intervento dell' **Avv. Carlo F. Galantini**

e-mail: [carlo.galantin@ghc.it](mailto:carlo.galantin@ghc.it)

**Intervento a convegno ACB 4.4.2013 presso Palazzo delle Stelline**



**GALANTINI  
HEILBRON  
COCCO-ORDINI**  
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

## La situazione precedente alle modifiche di cui al D.L. 179/2012.

1. Il generale divieto di collaborazione tra intermediari di prima fascia: ratio di una simile previsione e asserita base normativa;
2. I ricorsi al TAR e la soluzione di compromesso negoziata con ISVAP: la collaborazione è ammessa solo tra broker grossista e broker dettagliante;
3. il divieto di collaborazione tra intermediari di prima fascia costituiva un serio ostacolo alla operatività cross-border in Italia dei broker comunitari dal momento che essi potevano collaborare solo con intermediari iscritti alla lettera E del RUI, peraltro ad iniziativa del broker straniero che avrebbe dovuto formare tali intermediari E e farli agire sotto la propria diretta responsabilità;
4. la inconcludente e fuorviante posizione dell'ISVAP a seguito di una interlocuzione tra tale istituto e la Commissione UE a seguito della presentazione di una denuncia per infrazione proposta nell'interesse di ACB.

## Le previsioni introdotte con l'art.22 commi da 10 a 12 del D.L. 179/2012 (c.d. Decreto Crescita 2.0)

1. Con le nuove disposizioni dei commi da 10 a 12 del Decreto Crescita 2.0 viene esplicitamente affermato il principio della **libertà di collaborazione tra intermediari di prima fascia iscritti al RUI** così come **tra intermediari stranieri registrati nella lista allegata al RUI**, sia **tra appartenenti alla stessa sezione** sia **tra appartenenti a sezioni diverse**, a condizione che al cliente venga fornita una corretta e completa informativa circa la sussistenza della collaborazione, l'identità degli intermediari la loro sezione di iscrizione al RUI ed il ruolo da essi ricoperto nell'ambito della collaborazione.
2. I presupposti sui quali si fonda la nuova presa di posizione del Legislatore.
3. Il limite di legge alla possibilità di esercitare la libertà di collaborazione è costituito dall'obbligo di evitare di agire in conflitto di interessi o di neutralizzarne gli effetti.

## **Testo dei predetti commi dell'art.22 del Decreto Crescita 2.0 :**

### **Comma 10)**

Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di liberta' dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d), dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' quelli inseriti nell'elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attivita' anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione e' consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalita' e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attivita' di intermediazione viene svolta in collaborazione tra piu' intermediari, nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e puo' adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori.

## **Comma 11**

Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10 rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

## **Comma 12**

A decorrere dal 1o gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive per l'applicazione della norma e per garantire adeguata informativa ai consumatori.

**Il comma 10 è la previsione portante della riforma e contiene importanti indicazioni per l'interprete in merito ai seguenti elementi:**

- **Lo scopo**: superare l'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori;
- **I soggetti interessati**: intermediari iscritti nelle sezioni a) b) e d), ossia gli intermediari di prima fascia, i quali possono collaborare sia tra soggetti iscritti nella stessa sezione sia tra soggetti iscritti in sezioni diverse; importante notare che le stesse facoltà, e la medesima reciprocità, spettano anche agli intermediari stranieri iscritti nella lista degli intermediari allegata al RUI, e cioè agli intermediari che hanno chiesto e ottenuto autorizzazione ad operare in libertà di prestazione o in libertà di stabilimento;
- **Gli obblighi di informativa**: deve essere data una corretta e completa informativa riguardo:
  - al fatto che vi sia collaborazione tra intermediari;
  - alla identità ed iscrizione al RUI dei due intermediari;
  - al ruolo svolto da ciascuno nell'ambito della collaborazione;

**Il tutto tenendo presente che l'IVASS puo' adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori.**

**Il comma 11 prevede la responsabilità solidale degli intermediari** che agiscono in collaborazione fra di loro nei confronti del cliente, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni;

**Il comma 12 dispone** che le **clausole** fra mandatario e impresa assicuratrice **incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle** per violazione di norma imperativa di legge e si considerano come non apposte;

## Possibili impatti nel settore.

Con il riconoscimento della libertà di collaborazione è possibile che i **clienti** vengano **esposti ad alcuni rischi** operativi, ma nel contempo è certo che gli stessi clienti e gli intermediari potranno beneficiare di alcuni indiscutibili vantaggi.

Quanto ai rischi, a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività, possono menzionarsi i seguenti:

1. rischio che non vengano rispettati gli **obblighi di informativa** e che il cliente non sappia chi agisce per lui;
2. rischio che le **provvigioni** vengano raddoppiate;
3. rischio di **incertezza sulla assegnazione dei contratti** conclusi;
4. rischio che il cliente venga considerato a tutti gli effetti di entrambi gli intermediari e che, alla lunga, lo stesso cliente venga acquisito dall'altro intermediario grazie ad **attività poco corretta** di quest'ultimo;
5. rischio che si pongano problemi con riguardo ad eventuali pretese circa la **spettanza delle indennità di fine rapporto** con riguardo alle quote di provvigioni retrocesse all'intermediario che ha collaborato con l'intermediario munito di mandato agenziale;

6. rischio che il cliente non sappia **quando il pagamento del premio debba considerarsi acquisito all'impresa**; quindi quando la copertura inizia a decorrere.

Quanto ai **vantaggi**, si può fare cenno alle seguenti situazioni:

1. e' verosimile che le **banche potranno vendere prodotti non standardizzati** mediante la presenza presso gli sportelli bancari di broker anzichè solo di agenti;
2. la riconosciuta piena libertà di collaborazione tra intermediari di prima fascia potrà permettere di impiegare, anche nel campo della distribuzione assicurativa, il **modello di business costituito dal franchising**;
3. l'abbattimento delle barriere alla libera collaborazione tra intermediari di prima fascia permetterà una **piena ed effettiva collaborazione tra broker di diversi paesi membri della UE**.

# Eventuali criticità e regolazione pattizia della collaborazione

L'effettivo esercizio della libertà di collaborazione tra intermediari di prima fascia presenta alcune criticità le quali però possono venir superate o in qualche modo mitigate mediante la **elaborazione di appositi documenti o clausole mirate** a regolare i seguenti aspetti.

## 1. Trasparenza circa la ricorrenza della collaborazione:

occorrerà modificare il modello 7/B specificando:

- - che la individuazione della copertura più idonea sarà svolta in collaborazione con un altro broker;
- - il nominativo e l'indirizzo di costui;
- - la sezione del RUI alla quale è iscritto;
- - il ruolo che l'altro broker svolgerà nel ambito della forma di collaborazione prescelta;
- sarà opportuno anche inserire nello stesso modello l'avvertimento che i due broker risponderanno in solido verso il cliente degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento al proprio mandato.

## 2. Mandato di brokeraggio:

il broker che ha il contatto col cliente dovrà curare di farsi rilasciare una lettera di brokeraggio con la quale si attribuisca a tale intermediario il potere di agire in nome e per conto del cliente nei rapporti con l'altro broker e con la Compagnia, così che il broker che ha contatto con l'impresa possa dimostrare di avere ricevuto un effettivo incarico da un cliente ed ottenere così la quotazione del rischio;

## 3. Ripartizione dei compiti:

è opportuno che nell'accordo di collaborazione sia chiarito quale sia il ruolo dei due broker con riferimento in particolare alle seguenti attività: raccolta informazioni, individuazione esigenze assicurative del cliente; adeguatezza, informativa precontrattuale e presentazione prodotto; dichiarazioni precontrattuali sul rischio; raccolta sottoscrizione del contratto; eventuale incasso premio;

#### 4. Nel caso di richiesta di disclosure sulla remunerazione:

tutti e due i broker dovranno comunicare la natura e l'ammontare della commissione che verrà applicata per il singolo affare.

#### 5. Spettanza del portafoglio:

occorre stabilire chiaramente che il secondo broker può contattare il cliente o agire per lui solo nell'ambito della collaborazione per il singolo affare e non potrà essere contattato per altri fini dal secondo broker; ciò nonostante, per tutto quanto concerne la conclusione e l'esecuzione del contratto stipulato per il tramite del secondo broker, quest'ultimo potrà contattare il cliente anche direttamente.

Nei rapporti tra Compagnia e intermediari, è chiaro che la paternità dell'affare è sempre e solo di chi ha il contatto/mandato con l'impresa di assicurazioni; la collaborazione rimane un rapporto tra intermediari.

## 6. Responsabilità in solido:

la legge prevede che in caso di collaborazione tra intermediari essi rispondano in solido per l'attività di intermediazione svolta. In questi casi, si può regolare convenzionalmente la canalizzazione della responsabilità tra i due broker in due modi:

- a) - ripartirsi specificamente i compiti e restare intesi che a rispondere dovrà essere il broker cui è attribuita l'attività che da origine alla responsabilità reclamata dal danneggiato;
- b) - nel caso in cui i ruoli e i compiti non siano ben ripartiti e si abbia il caso in cui vi sia un broker che contatta il cliente ed un altro che ha contatto con la compagnia si potrebbe stabilire che, in caso di reclamo del cliente scatti una presunzione di responsabilità a carico del broker che ha contatto con l'impresa di assicurazione (e che quindi sia poi il titolare delle provvigioni), salva la possibilità di dimostrare che, invece, la responsabilità invocata dal cliente non riguardi una specifica attività o una negligenza posta in essere dal broker che ha contatto con l'impresa.

## 7. Intermediari monomandatari e collaborazione:

la norma del decreto crescita prevede che nel collaborare con altri intermediari si possano usare i mandati originari; questo però non vuol dire che la nuova disciplina della collaborazione sia incompatibile con il mantenimento del monomandato.

Ovviamente gli intermediari che agiscono in base ad un monomandato sono agenti.

Ebbene chi vuol rimanere fedele al monomandato potrà collaborare con altri intermediari ogni qual volta gli altri intermediari gli portino il contatto con altri clienti ai quali egli possa vendere i prodotti della mandante.

Al contrario, tale intermediario non potrà indirizzare i clienti del proprio portafoglio a contattare un altro intermediario che gli procuri un contratto assicurativo di un'altra compagnia che copra rischi simili a quelli che colloca il primo intermediario monomandatario.

E' ovvio che la possibilità per gli intermediari di collaborare tra di loro, in modo che tale collaborazione rimanga un rapporto interno tra i due, può incentivare la mobilità dei portafogli, ma ciò non può che portare vantaggi ai clienti che hanno la possibilità di valutare un'offerta più varia.

